

REDDITO IMPRESA E IRAP

Forfettari 2019 e possesso delle partecipazioni in Srl

di **Fabio Garrini**

L'attuale versione del **disegno di Legge di Bilancio per il 2019** prevede **l'ampliamento della platea dei soggetti che possono fruire del regime forfettario**, grazie ad un innalzamento del tetto dai **ricavi e compensi** incassati nel periodo d'imposta, che precedentemente era differenziato per categorie di soggetti, ma per la maggior parte dei contribuenti era fissato ad € 30.000; tetto che oggi invece fissato al limite unico di **€ 65.000**. Inoltre, è disposta l'eliminazione del vincolo fissato sui **beni strumentali**, oltremodo penalizzante in particolare (ma non solo) per i soggetti che svolgono **attività d'impresa**.

Se tali correzioni certamente agevolano molti soggetti che possono iniziare a beneficiare di tale regime, allo stesso tempo la modifica della **causa di esclusione relativa alle partecipazioni societarie** potrebbe comportare la **fuoriuscita di alcuni soggetti che oggi già stanno applicando tale regime**.

Requisiti di accesso

La possibilità di utilizzare il **regime forfettario** è subordinata ad una **doppia verifica di requisiti di accesso e cause di esclusione**.

I **requisiti di accesso** applicabili **sino al 2018**, da verificarsi sul periodo d'imposta precedente quello di utilizzo del regime, previsti dall'[articolo 1, comma 54, L. 190/2014](#) sono i seguenti: rispetto del **limite di fatturato** differenziato sulla base delle diverse attività, sostenimento di **costi per personale dipendente** e assimilato nel limite di € 5.000 annui e l'impiego al termine del periodo d'imposta di un ammontare di **beni strumentali** non superiore ad € 20.000.

Se il limite legato al **personale dipendente non è una discriminante** nelle considerazioni di convenienza (i forfettari sono infatti soggetti di piccole dimensioni che nella maggior parte dei casi lavorano in autonomia), al contrario quello relativo ai **beni strumentali** in molti casi costituisce un vincolo insormontabile, posto che la verifica deve essere fatto sulla base del dato storico; pertanto l'artigiano che possiede anche solo un furgone acquistato diversi anni addietro al prezzo di € 22.000, che oggi non vale praticamente nulla, in forza delle regole attualmente vigenti, **non può accedere al regime**.

Nella [circolare AdE 10/E/2016](#) si afferma infatti che per i beni in proprietà occorre far riferimento al **prezzo di acquisto**; inoltre, si deve tener conto dei beni in **locazione finanziaria**, per i quali rileva il costo sostenuto dal concedente, nonché dei beni in **locazione, noleggio e comodato**, per i quali rileva il valore normale determinato alla data del contratto di

locazione/noleggio o comodato.

Evidentemente, il fatto che dal 2019 venga designato il **limite di fatturato come unico requisito di accesso** da verificare, potrebbe comportare un forte ampliamento della platea dei soggetti interessati.

Cause di esclusione

Il problema si pone però con riferimento alle cause di esclusione previste dal **successivo comma 57**, che devono essere **verificate nel corso dell'anno in cui il contribuente intende applicare il regime** (ad eccezione del requisito dello svolgimento di attività di lavoro dipendente che va controllato sul pregresso, aspetto che comunque dovrebbe modificarsi con l'approvazione della Legge di bilancio).

In particolare, sarà confermata **l'impossibilità di applicare il regime forfetario** per:

1. chi si avvale di **regimi speciali** ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito,
2. le **persone fisiche non residenti**, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto,
3. i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano **cessioni di fabbricati** o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di **mezzi di trasporto nuovi**.

Relativamente a questi 3 requisiti non vi sono evoluzioni.

La preclusione (prevista alla **lettera d-bis**) riguardante coloro che nell'anno precedente hanno **percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati** di importo superiore a 30.000 euro dovrebbe essere sostituita dall'impossibilità di accedere al forfetario per i soggetti che erano assunti come dipendenti o collaboratori e intendono svolgere l'attività d'impresa o professionale **prevalentemente nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro**.

Ma l'intervento più delicato è quello previsto alla precedente **lettera d)**: mentre sino al 2018 la causa di esclusione si limita a considerare il possesso di partecipazioni in soggetti trasparenti, **la nuova versione** che dovrebbe entrare in vigore nel 2019, con riferimento alle società a responsabilità limitata, non prevede più specificazioni, con la conseguenza che **anche la partecipazione in srl non trasparente comporterà la fuoriuscita dal regime**.

Pertanto, salvo correzioni sul testo attualmente circolato, occorrerà gestire la **fuoriuscita per i contribuenti che si trovano in tale situazione**, per i quali sino al 2018 si era deciso di applicare il regime forfetario, con un conseguente restringimento dei soggetti beneficiari.

Quindi, allo stato attuale, per rimanere nel regime si dovrà **cedere la quota di partecipazione entro il 31.12.2018**.

Da segnalare come nella [circolare 10/E/2016](#) l'Agenzia, richiamando considerazioni incluse nella relazione illustrativa alla Legge di Stabilità 2015, **aveva ammesso l'applicazione del regime agevolato nel caso in cui non vi fosse "contemporaneità di possesso"**, quindi nel caso in cui la partecipazione dovesse essere ceduta nello stesso anno prima di assumere partita Iva, ovvero la partecipazione fosse acquisita dopo la cessazione della posizione Iva personale.

Occorrerà in particolare capire se tali ipotesi di **parziale coesistenza** della partecipazione con il regime forfettario continueranno ad avere valore anche nel 2019, posto che le considerazioni dell'Amministrazione Finanziaria erano legate al **mancato "assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria"**; il nuovo requisito è invece **concentrato sul possesso della partecipazione e non sul reddito ottenuto** dalla partecipazione, con la conseguenza che la nuova formulazione di tale causa di esclusione **pare molto più tranchant**.

Con la conseguenza che per l'applicazione del regime forfettario dal 2019 sarà necessario **cedere la quota in srl necessariamente entro il 2018**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

